



**VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI  
CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA**



Comune di Trecase

SEDI

VERSIONE

01

## **VADEMECUM**

### **PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA**

***Aggiornato al DL 07 gennaio 2022, DL 30 dicembre 2021 e Circolare Ministero  
Salute 0060136-30/12/2021***

	<b>VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA</b>			
	Comune di Trecase			
	SEDI		VERSIONE	

## Definizione di Green Pass

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell'UE. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:

- ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);
- è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.

Che differenza c'è tra green pass base, rafforzato e booster?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l'evolversi della situazione epidemiologica.

## Tipologia di Green Pass

**Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

**Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Il green pass "rafforzato" è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

**Green pass booster:** si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà

	<b>VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA</b>			
	Comune di Trecase			
	SEDI		VERSIONE	

presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.

## Definizioni di contatto stretto e contatto a basso rischio:

### Cosa è un contatto:

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da **48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi** fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da **48 ore prima della raccolta del campione** che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

### Contatto stretto

Il "**contatto stretto**" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

	<b>VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA</b>			
	Comune di Trecase			
	SEDI		VERSIONE	

- Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

### **Contatto a basso rischio**

Per contatto **a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

### **Situazione vaccinale - casi possibili:**

- A. Soggetto non regolarmente vaccinato ed equiparati
  - a. Nessuna dose di vaccino
  - b. Solo prima dose di vaccino a due dosi
  - c. Seconda, o unica, dose da meno di 14 giorni
- B. Soggetto vaccinato da più di 120 giorni (4 mesi)
  - a. Unica o seconda dose da più di 120 giorni senza dose booster e Green pass in corso di validità
- C. Soggetto vaccinato da meno di 120 giorni
  - a. Seconda dose da meno di 120 giorni
  - b. Dose booster
  - c. Guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni

### **Cosa fare se positivi o contatti di positivi:<sup>1</sup>**

#### **Caso A – Non regolarmente vaccinati**

<sup>1</sup> Aggiornato al DL 30 dicembre 2021 e Circolare Ministero Salute 0060136-30/12/2021

	<b>VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA</b>			
	Comune di Trecase			
	SEDI		VERSIONE	

**POSITIVO:** isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo 10 giorni. Se ancora positivo un tampone ogni settimana.

**CONTATTO STRETTO** rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

**CONTATTO A BASSO RISCHIO** non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

### **Caso B – Soggetto vaccinato da più di 120 giorni**

**POSITIVO:** isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo 10 giorni. Se ancora positivo un tampone ogni settimana.

**CONTATTO STRETTO** è prevista una quarantena ridotta di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

**CONTATTO A BASSO RISCHIO** non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

### **Caso C – Soggetto vaccinato da meno di 120 giorni**

**POSITIVO:** isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo 7 giorni. Se ancora positivo un tampone ogni settimana.

**CONTATTO STRETTO** non è prevista una quarantena ma solo la sorveglianza attiva e l'uso di mascherina FFP2 per 10 giorni. In caso di insorgenza di sintomi è necessario effettuare un tampone molecolare o antigenico. Se negativo ma sintomi persistenti il tampone va ripetuto dopo 5 giorni.

**CONTATTO A BASSO RISCHIO** non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

# Persona non regolarmente vaccinata

## POSITIVO:

isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo **10 giorni**. Se ancora positivo un tampone ogni settimana. **Fino al tampone negativo non potrà uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO STRETTO:

quarantena prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. **Fino al tampone negativo non potrà uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO A BASSO RISCHIO:

non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. **La persona può uscire e/o andare a lavoro.**



# Persona vaccinata da più di 120 giorni

## POSITIVO:

isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo **10 giorni**. Se ancora positivo un tampone ogni settimana. **Fino al tampone negativo non potrà uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO STRETTO:

quarantena prevista nella durata di **5 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. **Fino al tampone negativo non potrà uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO A BASSO RISCHIO:

non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. **La persona può uscire e/o andare a lavoro.**



# Persona vaccinata da meno di 120 giorni

## POSITIVO:

isolamento dal tampone positivo e primo tampone di controllo dopo **7 giorni**. Se ancora positivo un tampone ogni settimana. **Fino al tampone negativo non potrà uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO STRETTO:

**non è prevista una quarantena** ma solo la sorveglianza attiva e **l'uso di mascherina FFP2 per 10 giorni**. In caso di insorgenza di sintomi è necessario effettuare un tampone molecolare o antigenico. **La persona può uscire e/o andare a lavoro.**

## CONTATTO A BASSO RISCHIO:

non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. **La persona può uscire e/o andare a lavoro.**

	<b>VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA</b>			
	Comune di Trecase			
	SEDI		VERSIONE	

## Obbligo vaccinale:

Sono soggetti ad obbligo vaccinale:

- **Personale sanitario:** tutto il personale esercente professioni sanitarie e tutto il personale impiegato in strutture sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- **Personale scolastico:** tutto il personale impiegato in ambito scolastico, educativo e formativo, inclusi CPIA, IeFP, IFTS e ITS.
- **Militari e forze di polizia:** tutto il personale impiegato in forze di polizia, inclusa la polizia penitenziaria e tutto il personale del pubblico soccorso.
- **50enni:** tutte le persone che vivono in Italia e che abbiano compiuto (o compiano) i 50 anni (i controlli inizieranno il 01/02/2022 tramite l'Agenzia delle Entrate e **dal 15/02/2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

**ESENZIONE VACCINALE:** Sono esentati dall'obbligo vaccinale tutti coloro che hanno un certificato di esenzione compatibile con la circolare del Ministero della Salute n.° 0035309 del 04/08/2021.

## Tipologia di controllo agli accessi al lavoro:

Le operazioni di controllo consistono esclusivamente nella verifica delle certificazioni verdi covid-19; la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 viene effettuata attraverso la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" impostata sulla tipologia di Green Pass da verificare ed attraverso il controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità (ad esempio persona estranea e non conosciuta). In particolare, se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita al fine di verificarne l'identità. È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici;

Nel caso di non validità della certificazione, nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità della certificazione e/o di non integrità della certificazione stessa, il controllato sarà nell'impossibilità di accesso ai luoghi di lavoro.

**GREEN PASS BASE:** Obbligatorio per accedere a qualunque luogo di lavoro, dal 01/02/2022 è obbligatorio non solo per i lavoratori ma anche per l'utenza. Unica eccezione è l'accesso come utenza ai servizi essenziali (farmacie, alimentari, etc.).

**GREEN PASS RAFFORZATO:** Obbligatorio per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto di linea e per lavorare in scuole di ogni ordine e grado, nelle strutture sanitarie ed in ogni tipologia di forze dell'ordine. A partire dal 15/02/2022 sarà obbligatorio per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni per accedere a qualunque luogo di lavoro.



**VADEMECUM PER LA CORRETTA GESTIONE DEI  
CONTROLLI, DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA**



Comune di Trecase

SEDI

VERSIONE

01

**GREEN PASS BOOSTER:** Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.